

**COPERTURA ASSICURATIVA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO  
PRESTATORI DI LAVORO**

**CIG A018C1D2E0**

La presente polizza è stipulata tra

**SITRASB S.P.A.**

Codice fiscale: 00508120011 – P. IVA 00470330077

Sede Legale: Loc. Praz Gantor, 4 – 11010 Saint – Rhémy – en –Bosses (AO)

Sede Amministrativa: Via Chambery 51 – 11100 Aosta (AO)

PEC: sitrasb@pec.sitrasb.it

e

Società

**Durata del contratto**

**Dalle ore 24 del 31.12.2023**

**alle ore 24 del 31.12.2026**

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissato al 31.12

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>ASSICURATO</b>	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<b>BROKER</b>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<b>CONTRAENTE/ENTE</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<b>COSE</b>	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali.
<b>DANNI</b>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
<b>DANNI CORPORALI</b>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<b>DANNI MATERIALI</b>	La distruzione o il danneggiamento di cose.
<b>DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li><li>- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato.</li></ul> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>MASSIMALE PER SINISTRO</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.

<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal contraente alla Società.
<b>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL)</b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti.
<b>SINISTRO IN SERIE</b>	Una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza.
<b>SOCIETÀ/ASSICURATORI</b>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del contraente e/o assicurato, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Aziende, Enti, Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

Tra le "attività e/o competenze istituzionali" della contraente e/o assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il contraente e/o assicurato fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminazione.

Dal 1° luglio 2010, come previsto dalla Direttive 2004/54/CE, la Société italo-suisse d'exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard (SISEX SA) assume il ruolo di Gestore unico del Traforo ed è responsabile della gestione della sicurezza, dell'esercizio e della manutenzione del Traforo. SISEX SA appartiene in parti uguali alle due società concessionarie SITRASB S.p.A. e TGSB SA (Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA per la parte Nord). SISEX SA esercita da sempre una funzione commerciale (marketing) e di ripartizione degli incassi tra le due società concessionarie ed è competente in materia di politiche tariffarie e promozioni.

Per la parte Italiana la Società SISEX SA si avvale di SITRASB per lo svolgimento delle attività che non svolge direttamente. In relazione alla garanzia RCT/O, l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per tali attività.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato:

- i. nella sua qualità di gestore in concessione del 50% del Traforo del Gran San Bernardo, che collega l'Italia alla Svizzera, nonché del relativo raccordo autostradale di accesso, svincoli e pertinenze, compreso l'utilizzo, la proprietà e/o il possesso di immobili, attrezzature, macchinari e impianti anche per la telecomunicazione;
- ii. nella sua qualità di esecutrice di lavori in economia, di committente di lavori in genere, ovunque ubicati e affidati a terzi, di committente di lavori di straordinaria manutenzione, di costruzione a nuovo, eseguiti anche in presenza di traffico, nonché di committente di servizi e forniture.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA

L'assicurazione ha validità dalle ore 24 del 31 dicembre 2023 alle ore 24 del 31 dicembre 2026; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza contrattuale, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni, anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso, verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

---

### RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 120 giorni di cui all'articolo DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA.

---

### PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

---

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

---

### MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

---

## COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni così come precedentemente definite.

Il premio non è soggetto a regolazione, essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

---

## VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

---

## REVISIONE DEL PREZZO

Qualora, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo di uno o più lotti, il premio annuale sarà aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice mensile delle retribuzioni contrattuali nel settore assicurativo (IRC) elaborato dall'ISTAT con base al mese corrente alla data di stipula del contratto.

Considerata la natura aleatoria del contratto, i concorrenti rinunciano sin dalla presentazione dell'offerta ad ogni diritto di rinegoziazione previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 36/2023.

---

## DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1 del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

---

## RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 giorni.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

---

## CLAUSOLA BROKER

Il contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A. Con sede legale in Milano, via Andrea Ponti 8/10 in qualità di broker, ai sensi del d.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il contraente, l'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. Pertanto, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente e/o assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ss.mm.ii. E all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il broker è autorizzato a incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del codice civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura pari al 10% sul premio imponibile; tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

La società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal contraente con il citato intermediario, il contraente stesso comunicherà alla società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

---

## FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

---

## FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del d.lgs n. 28/2010.

Detto Organismo ha sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro di Aosta, da intendersi quale Foro convenzionale ed esclusivo.

---

## ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

---

## RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

---

## ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente è esonerato dal comunicare all'assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (sia come contratti in nome proprio che come contratti in favore di terzo e/o per conto di chi spetta) ma deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile) in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4, codice civile.

---

## ELEZIONE DI DOMICILIO

La Società potrà eleggere, con apposita comunicazione scritta all'Assicurato, un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

---

## RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'ente per legge.

---

## INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge in materia.

---

## VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stage, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

---

## SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia R.C.O. l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

Per le garanzie danni:

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso dato alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal contraente o dall'assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie a dar corso al ripristino

### GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società gestisce i sinistri, con la necessaria negligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito delle franchigie previste, come se tali franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, previa intesa con il Contraente/Assicurato, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia alle eventuali azioni di regresso nei confronti dei responsabili ed inoltre non risponde di multe o ammende.

### RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a fornire al contraente, entro i 30 giorni lavorativi successivi ad ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso)
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;

- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società, in tal caso, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso anticipato annuale, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui la disdetta è stata inviata.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

## CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O.

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, per fatti verificatisi in relazione ai rischi dichiarati in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati e/o per i danni da detti terzi direttamente subiti.

#### ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt.li 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni e le malattie professionali sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato d. lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati d.p.r. 1124/65 e nel d. lgs. 38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro indicati nel presente articolo, per morte o per lesioni personali.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall' INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12.06.1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

#### MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

- 1) per i prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del legale rappresentante dell'assicurato (persona giuridica);
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del legale rappresentante dell'assicurato (persona giuridica), per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
- 3) per le malattie professionali conseguenti:
  - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi patologia connessa all'utilizzo dell'amianto;
  - a mobbing, bossing, abusi e/o molestie sessuali.

L'esclusione di cui al punto 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

---

### MASSIMALI

€ 30.000.000,00 per sinistro ed in aggregato con il limite di € 3.000.000,00 per persona solo R.C.O.

---

### FRANCHIGIA FRONTALE

€ 2.000,00 considerata quale minimo in caso di applicazione di scoperto.

---

### LIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia	Limiti di risarcimento	deducibili
danni a cose nell'ambito dei lavori	€ 2.500.000 00	scoperto del 10%
danni da incendio	€ 5.000.000,00	scoperto del 10%
inquinamento accidentale	€ 2.500.000,00	scoperto del 10%
cose in consegna	€ 500.000 00	scoperto del 10%
danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 2.500.000 00	scoperto del 10%
danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 3.500.000,00	scoperto del 10% con il massimo di € 50.000,00
vibrazioni, cedimento e/o franamento del terreno	€ 2.500.000,00	scoperto del 10%
violazione trattamento dati personali	€ 500.000,00	

---

### ESCLUSIONI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- a) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'opera non comprende i danni:

- b) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- c) derivanti da campi elettromagnetici;
- d) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- e) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi.

Sono inoltre esclusi i danni

- causati da violazione di sistemi informatici (cyber risk), fatto salvo che non provochino danni fisici e/o materiali;
- causati da pandemia (compreso Covid-19 e/o sue mutazione e/o variazioni) riconosciute come tali dall'OMS o da altra autorità competente in sanità pubblica.

---

## CONDIZIONI PARTICOLARI

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

### SGOMBERO NEVE

La garanzia è estesa alla responsabilità civile durante l'esecuzione di lavori di sgombero neve, e di manutenzione della viabilità invernale in genere, i quali possono essere svolti, oltre che con mezzi e attrezzature di proprietà dell'assicurato, anche con mezzi delle ditte appaltatrici equipaggiati con attrezzature dell'assicurato.

### MEZZI SPECIALI

Si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dal funzionamento di mezzi di trasporto e di sollevamento operanti anche in aree aperte.

### RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Società rinuncia a qualsiasi diritto e/o azione di rivalsa nei confronti degli amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti, consulenti dell'assicurato e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché nei confronti delle Società Controllate, Controllanti, Collegate, Partecipate e nei confronti degli agenti della Polizia Stradale e del Ministero dell'Interno - purché tale azione non venga promossa dall'assicurato stesso.

### AREE DI SERVIZIO

La garanzia viene estesa alle aree di servizio site lungo la rete autostradale per danni nei quali sia accertata una responsabilità dell'Assicurato.

### R.C. DEL COMMITTENTE

Si da atto che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, quale committente di lavori affidati a terzi, nonché ai sensi dei D. Lgs. 494/96 e s.m.i.

## PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile, si precisa che non sono considerati Terzi:

- I legali Rappresentanti
- Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

## ESTENSIONE QUALIFICA TERZI

Si conviene tra le parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, dipendenti o non, compresi i componenti del consiglio di amministrazione, ad esclusione dei prestatori d'opera ed altri soggetti equiparati, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio se operante per questi ultimi la copertura R.C.O..

Pertanto, i Prestatori d'opera ed altri soggetti equiparati sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

## DIPENDENTI FUORI SERVIZIO – COMUNI UTENTI

I dipendenti fuori servizio in qualità di utenti sono considerati terzi a tutti gli effetti, compreso il Legale Rappresentante.

## RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti dell'assicurato compresi amministratori, dirigenti, quadri, per danni arrecati a terzi durante il servizio prestato per l'assicurato anche ai sensi del D. Lgs. 494/96 e 81/2008 e s.m.i. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come indicate dall'Art. 583 C.P.

## RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI CONSULENTI E COLLABORATORI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei consulenti e del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei prestatori d'opera presi in affitto (c.d. interinali) per danni arrecati a terzi durante il servizio prestato per l'assicurato anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come indicate dall'Art. 583 C.P.

## PERSONE NON DIPENDENTI DELL'ASSICURATO

A parziale deroga del relativo articolo a stampa, sono compresi i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza dell'assicurato del cui operato si avvalga, a qualsiasi titolo, nell'esercizio della propria attività.

## FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e conduzione dei fabbricati, aree, terreni e impianti in genere nei quali si svolge l'attività dichiarata in polizza, nonché dei relativi impianti fissi, ivi compresi i fabbricati adibiti a magazzino, nonché gli alloggi e gli uffici concessi a soggetti terzi, comprendendo sia la proprietà di beni strumentali che non strumentali.

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti, o rotture degli impianti idrici e di riscaldamento e/o condizionamento.

Si dà atto che si intendono compresi in garanzia anche i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di costruzione a nuovo, dei fabbricati e impianti ivi richiamati, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

## PARCHEGGIO

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi, coperti o non coperti da tettoie, nell'ambito dell'azienda e presso i caselli autostradali, con esclusione dei danni da furto, incendio ed alle cose ivi contenute

## DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI

La garanzia comprende i danni cagionati a cose in genere, compresi veicoli di terzi e/o dipendenti trovatisi nell'ambito di lavori.

## INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE

L'Assicurazione mantiene la propria efficacia anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dalle Assicurazioni di Legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle stesse.

## COMMITTENZA AUTO

La garanzia opera per la responsabilità civile ai sensi di Legge (art.2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di Committente di dipendenti che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo, il coniuge, i genitori, i figli e ogni altro parente con lui convivente. L'Assicurazione spiegherà efficacia sempre che risulti provato che al momento del sinistro il mezzo era guidato da un dipendente dell'assicurato munito di patente di abilitazione.

## DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga del relativo articolo a stampa, la garanzia è estesa ai danni a cose e/o animali altrui provocati da incendio, combustione, fumo di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

## INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo causato da fatto improvviso e accidentale imputabile all'Assicurato o alle persone per le quali debba rispondere, compresi incidenti stradali e i danni da interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, e tutto quanto nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. L'assicurazione comprende anche le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termine della presente garanzia, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società.

## DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'Assicurazione comprende il risarcimento dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni.

## TRAINO VEICOLI

L'assicurazione si intende prestata per eventuali danni cagionati a terzi durante le operazioni di soccorso stradale di automezzi in panne all'interno dei limiti di propria competenza, effettuati anche con propri mezzi.

## COSE IN CONSEGNA

La garanzia si intende estesa ai danni alle cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo con esclusione dei danni da incendio e da furto.

## DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende, nei limiti precisati, i danni alle condutture ed impianti sotterranei.

## DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI ATTIVITÀ

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole artigianali e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile in polizza.

## VIBRAZIONI, CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

Sono compresi i danni a fabbricati e cose in genere dovuti da assestamento, cedimento e franamento del terreno da qualsiasi cosa determinati, compresi i danni causati da vibrazioni.

## AGGRESSIONI, LESIONI, ATTENTATI ED ATTI VIOLENTI

Le garanzie di Responsabilità Civile sono operanti anche nel caso in cui l'assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressioni per rapina compiuta e/o tentata, verificatasi ai danni dell'assicurato e/o dei suoi dipendenti e/o esponenti, così pure in occasione di estorsione, attentati in genere, atti violenti legati a manifestazioni di natura sociale e/o sindacale.

## MACCHINE OPERATRICI E MEZZI DI TRASPORTO SEMOVENTI

La garanzia comprende la proprietà e/o l'impiego di mezzi ed attrezzature meccaniche, anche ad aria compressa, gru e macchine operatrici semoventi, mezzi di locomozione, mezzi antincendio, compreso il rischio della circolazione su aree private, escluso quanto regolato dal D.lgs 209 del 7 settembre 2005.

La garanzia comprende, altresì, la proprietà, l'impiego, l'uso e la manutenzione di linee elettriche stese nei cantieri ed al di fuori di essi.

---

## DANNI IMPUTABILI A SCIOPERO DEL PERSONALE

La garanzia di responsabilità civile è estesa, altresì, ai danni lamentati da terzi (utenti e non) imputabili a cause naturali (inondazioni, alluvioni, terremoti) o da atti umani (sabotaggio, terrorismo), che l'assicurato, in seguito a scioperi attuati a qualsiasi titolo dal personale, non ha potuto tempestivamente fronteggiare e/o eliminare e semprechè sussista una responsabilità dell'Assicurato.

---

## LAVORATORI AUTONOMI E PRESTATORI D'OPERA

Le garanzie RCT/RCO prestate con la presente polizza si intendono tutte estese ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (e.ci. lavoro interinale).

Tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte e di cui sia responsabile ai sensi di legge l'assicurato o il personale per il quale debba rispondere a norma di Legge e sono, a tal fine, garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL.



## VIOLAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per le perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate a Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili.

La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività dell'Assicurato. La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato od alle persone del cui operato lo Stesso debba rispondere.

---

## CALCOLO DEL PREMIO

Il premio dovuto dal contraente è:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio lordo	€